

**CONVENZIONE  
PER LA CESSIONE E ACQUISIZIONE PROGRAMMATTA DI EMOCOMPONENTI  
AI FINI DELLA COMPENSAZIONE INTERREGIONALE**

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, di seguito nominata Azienda cedente, avente sede legale a Belluno in Via Feltre n. 57 (C.F. e P.IVA 00300650256), rappresentata dal Direttore f.f. dell'U.O.C. Affari Generali, dott.ssa Erika Rossi, delegata con deliberazione n. 591 del 27.04.2026 dal Commissario e Legale Rappresentante dell'Azienda medesima, dott. Giuseppe Dal Ben,

**E**

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione (ARNAS) G. Brotzu, di seguito nominata Azienda ricevente, avente sede legale a Cagliari in Piazzale Ricchi n. 1 (C.F. e P.IVA 02315520920 ), rappresentata dal Direttore Generale dott. Maurizio Marcias,

**PREMESSO CHE**

La L. 21.10.2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 6, include tra i Livelli essenziali di assistenza la cessione del sangue a strutture trasfusionali di altre aziende sanitarie o di altre regioni. In particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera c), prevede che, con uno o più accordi tra Governo, Regioni e Province Autonome, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, venga promossa la individuazione da parte delle Regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione, nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all'articolo 1.

L'articolo 11, commi 1, 2 e 4, della medesima legge n. 219/2005 stabilisce che l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, fondata sul principio della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata, costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovra aziendale non frazionabile, per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie e che siano definiti a livello regionale gli obiettivi per l'autosufficienza integrata, regionale ed interregionale, e per l'assistenza in materia trasfusionale.

L'Accordo n. 206/CSR del 13.10.2011 tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, recante "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali", al punto 6.2, prevede che la Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (in Veneto denominata CRAT – Centro Regionale Attività Trasfusionale, la cui funzione è stata assegnata, a far data dal 1°.1.2018, ad Azienda Zero - DGR n. 733/2017 e DGR n. 2024/2017) espleti, tra le funzioni di coordinamento regionale, anche l'attività di compensazione intra ed extraregionale compresa la stipula delle relative convenzioni.

L'Accordo n. 226/CSR del 13.12.2018 tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, recante "Schema tipo di convenzione per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale", ha definito uno schema tipo di convenzione tra Regioni e Province Autonome per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale. La Regione del Veneto, con D.G.R. n. 530 del 30.4.2019, ha recepito l'Accordo, prevedendo che "le nuove convenzioni per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti tra le Aziende sanitarie della Regione del Veneto con altre Regioni siano stipulate in conformità allo schema tipo dell'Accordo ... ed in collaborazione con il CRAT di Azienda Zero".

L'Accordo n. 90/CSR del 17.6.2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, recante "L'Aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep atti 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni", ha aggiornato le tariffe di cessione di sangue, emocomponenti e farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione. Tale Accordo è stato recepito dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 1734 del 9.12.2021, nella quale è stato precisato che "... le tariffe di cui all'Accordo siano utilizzate per gli scambi con le Regioni e Province Autonome e per le cessioni di sangue ed emocomponenti, inclusi eventualmente medicinali plasmaderivati, dalle strutture sanitarie regionali pubbliche a quelle private, accreditate e non accreditate, e che tali tariffe vengano applicate a decorrere dal 1° gennaio 2022".

Il CRAT di Azienda Zero ha redatto il documento “Definizione criteri per il Programma di autosufficienza regionale in sangue ed emocomponenti ed il supporto all'autosufficienza nazionale per il 2026; situazione attuale e linee di sviluppo della Rete di Medicina Trasfusionale nel 2026”, prevedendo, tra l'altro, la cessione alla Regione Sardegna, presso l'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, da parte dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, di un volume di emazie pari a n. 4.000 unità per l'anno 2024. Nel documento, è stato precisato che è “... compito dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti provvedere alla Convenzione con l'Azienda sanitaria Brotzu di Cagliari destinataria del supporto, modulando direttamente in corso d'anno le cessioni. La Convenzione, una volta sottoscritta tra le parti, dovrà essere trasmessa al CRAT...” ed è stato ricordato che “le cessioni extra regionali di emazie ed eventualmente di altri emocomponenti, i cui importi tariffari sono stati recentemente ridefiniti dall'Accordo Stato Regioni n. 90 del 17 giugno 2021 e di cui alla DGR n. 1734 del 9 dicembre 2021, rientrano nelle movimentazioni economiche gestite dalla Mobilità sanitaria interregionale; per quanto riguarda le spese di trasporto, a totale carico della Struttura acquirente, devono essere gestite, già in fase di stipula della convenzione, con modalità che non comportino alcuna criticità all'Organizzazione Aziendale/Regionale”.

### **stipulano quanto segue**

#### **Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

L'Azienda cedente si impegna a garantire all'Azienda ricevente, per l'anno 2026, la cessione di n. 4.000 unità di emazie, in coerenza con la programmazione regionale di supporto all'autosufficienza nazionale in sangue ed emocomponenti, nei tempi e con le modalità indicate nell'Allegato A.

#### **Art. 2 – Interruzioni della cessione**

La cessione di emocomponenti può essere interrotta, parzialmente o totalmente, da parte dell'Azienda cedente, per cause non previste e non prevedibili al momento della stipula della presente convenzione, dandone formale e tempestivo preavviso – per il tramite del Direttore della Struttura trasfusionale – all'Azienda ricevente e al CRAT di Azienda Zero.

#### **Art. 3 – Obblighi dell'Azienda Cedente**

L'Azienda cedente, attraverso la propria Struttura trasfusionale:

- si impegna a fornire quanto stabilito, secondo i criteri e nei tempi definiti nell'Allegato A; il numero di forniture è puramente indicativo e può essere variato in base alle esigenze delle Strutture trasfusionali di entrambe le Aziende, previo accordo anche solo telefonico;
- assicura che tutte le unità di emocomponenti cedute sono risultate conformi ai criteri e alle norme vigenti e assicura, non esimendosi dalle responsabilità, gli atti connessi al sistema di emovigilanza;
- è responsabile del prodotto fino al momento della consegna dello stesso ai vettori incaricati del trasporto.

#### **Art. 4 – Trasporto**

Il ritiro degli emocomponenti avverrà a cura dell'Azienda ricevente.

L'Azienda ricevente assume sia la responsabilità dell'imballaggio, utilizzando contenitori certificati refrigerati (+2°C/-8°C) con tracciamento della temperatura, sia la responsabilità del trasporto, che assicura in proprio o attraverso un vettore esterno dalla stessa selezionato, con oneri a proprio carico (modalità “porto assegnato”).

Il trasporto dovrà essere effettuato in modo conforme alle disposizioni legislative in materia.

Le spese di imballaggio e di trasporto sono a carico dell'Azienda ricevente, che prenderà accordi diretti con il vettore per la liquidazione delle rispettive competenze, lasciando indenne da tale rapporto l'Azienda cedente.

#### **Art. 5 – Rapporti economici**

Gli importi tariffari per la cessione di sangue ed emocomponenti prodotti in convenzione sono quelli definiti dall'Accordo n. 90/CSR del 17.6.2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome.

La compensazione economica delle cessioni oggetto della presente convenzione rientra nelle movimentazioni gestite dalla Mobilità sanitaria interregionale.

#### **Art. 6 – Privacy**

L'Azienda cedente e l'Azienda ricevente, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiarano di acconsentire reciprocamente al trattamento dei propri dati per le finalità strettamente connesse all'oggetto della

convenzione stessa. Dichiarano, inoltre, che i dati di cui verranno a conoscenza in esecuzione della presente convenzione verranno trattati secondo quanto previsto GDPR - Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.196/2003 successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 7 – Validità**

La presente Convenzione ha validità per l'anno 2026 e può essere rinnovata secondo la programmazione regionale in materia di autosufficienza in sangue ed emocomponenti e di supporto all'autosufficienza nazionale.

#### **Art. 8 – Composizione delle controversie**

In caso di controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Parti si adopereranno per addivenire ad un'amichevole risoluzione della questione.

Nel caso in cui, nonostante ogni ragionevole tentativo, risulti impossibile addivenire ad una composizione amichevole, la controversia sarà rimessa dalle Parti alla esclusiva competenza del Foro di Belluno.

#### **Art. 9 – Clausole finali**

Le Parti si riservano la facoltà di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente convenzione, in rapporto alle indicazioni delle rispettive Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo del presente atto è assolta dall'Azienda ricevente, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, e successive modificazioni.

Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti  
Il Direttore f.f. UOC Affari Generali  
Dott.ssa Erika Rossi

Per l'ARNAS G. Brotzu  
Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Marcias

**CONVENZIONE PER LA CESSIONE E ACQUISIZIONE PROGRAMMATA DI EMOCOMPONENTI AI FINI DELLA  
COMPENSAZIONE INTERREGIONALE – ANNO 2024**

**Azienda Sanitaria cedente:**

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti  
Sede: Via Feltre n. 57 – 32100 Belluno  
Tel. 0437 516111  
PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

**Servizio Trasfusionale cedente e Referente:**

Struttura Trasfusionale dell'Ospedale San Martino di Belluno  
Sede: Viale Europa n. 22 - 32100 Belluno  
Tel. 0437 516274 Laboratorio - 0437 516075 Coordinatore Tecnico  
Fax 0437 516567  
Email: trasfusionale.bl@aulss1.veneto.it

Direttore: dr.ssa Ersilia Angela Barbone – email: ersilia.barbone@aulss1.veneto.it  
Referente per Emovigilanza : dr.ssa Ersilia Angela Barbone – email: ersilia.barbone@aulss1.veneto.it  
Referente per Non Conformità: Coordinatore Tecnico Gian Luca Porta – email: gianluca.porta@aulss1.veneto.it

**Azienda Sanitaria ricevente:**

ARNAS G. Brotzu  
Sede: Piazzale A. Ricchi n. 1 – 09121 Cagliari  
Tel. 070 5391  
PEC: protocollo.generale@pec.aobrotzu.it

**Servizio Trasfusionale ricevente e Referente:**

Struttura Trasfusionale dell'Ospedale San Michele di Cagliari  
Sede: Piazzale A. Ricchi n. 1 – 09121 Cagliari  
Tel. 070 539246 Segreteria – 070 539246 Coordinatore Tecnico  
Email: sitcagliari@aob.it

Direttore: dr.ssa Maria Giulia Fadda  
Email: mariagiuliafadda@aob.it  
Tel. 070 543102

\* \* \*

**Volumi/quantità annuale complessiva di cessione:** n. 4.000 unità

**Tipologie di emocomponenti per fenotipo ABO e Rh:**

- emazie concentrate leuco deplete prestorage
- invio settimanale di 80 unità: di norma 0 pos 34 - A pos 26 - B pos 5 // 0 neg 7 - A neg 6 - B neg 2
- comunque come da richiesta telefonicamente concordata tra le due ST e confermata a mezzo fax/mail dalla ST acquirente ogni lunedì mattina

**Cadenze di invio:** settimanale

**Test per la qualificazione biologica effettuati:**

- test obbligatori ex norma vigente: HBsAg, anti HCV, anti HIV1-2, sifilide, TRI-NAT, gruppo sanguigno secondo i protocolli e la normativa vigente
- eventuali test aggiuntivi e resi anche pro tempore obbligatori: ad es. NAT-WNV

**Tipologia di emocomponenti per data di prelievo:**

- emazie concentrate leucodeplete prestorage
- non oltre dieci giorni di conservazione dal giorno di prelievo

**Documentazione di accompagnamento:**

- documento di trasporto - DdT della Struttura Trasfusionale di Belluno,
- bleeding list cartacea,
- bleeding list elettronica

**Trasporto interregionale:**

- giorno della settimana: di norma il martedì
- modalità di trasporto: vettore qualificato e a carico del ricevente - ogni trasporto sarà effettuato secondo gli standard condivisi
- imballo e sistemi di controllo temperatura secondo la normativa vigente con modulo del cedente – Belluno MD 168B con etichette termosensibili
- trasportatore: vettori terrestri ed aerei
  - spese di trasporto:
    - ✓ trasporto a carico Azienda ricevente
    - ✓ spese di imballo e etichette di controllo temperatura come da fattura emessa da Azienda cedente
- documentazioni e bolle amministrative di trasporto:
  - ✓ documento di trasporto-DdT,
  - ✓ modulo dell'Azienda cedente Belluno MD 168B - controllo temperatura invio emazie con etichette termosensibili,
    - ✓ bleeding list cartacea
    - ✓ bleeding list elettronica

**Modalità della revisione delle specifiche termiche e quali-quantitative del prodotto dichiarate dal cedente:**

- controllo modulo Belluno MD 168B da parte del ricevente
- validazione con firma del Servizio Trasfusionale ricevente
- trasmissione di copia tramite mail al Servizio Trasfusionale cedente